

L' ITALIANO COME LINGUA UFFICIALE: SUSSULTO DELLO STATO NAZIONALE O PARAMETRO PER LA TUTELA DELLE MINORANZE ?

di Daniele Trabucco (*)
(23 aprile 2007)

A seguito di ampio dibattito in seno alla Commissione Affari Costituzionali, in data 28 marzo 2007, la Camera dei Deputati, con 361 sì, 75 no e 28 astenuti, ha approvato (ma manca ancora l'esame del Senato della Repubblica) il testo unificato della proposta di legge costituzionale (C648), presentata il 24 ottobre 2006, il quale, modificando l'art. 12 della Costituzione con l'aggiunta di un 2° comma, afferma il carattere ufficiale della lingua italiana. Recita, infatti, il disposto: *“L'italiano è la lingua ufficiale della Repubblica nel rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali”*.

Una scrupolosa indagine comparatistica dimostra che l'enunciazione circa la natura ufficiale della lingua *“maggioritaria”* non rappresenta una novità ma si inserisce all'interno di una *“prassi costituzionale”* ove vi sono numerose Carte che indicano qual è o quali sono le lingue ufficiali: art. 14, 1° comma, Cost. Albania, art. 2 Cost. Francia, art. 6 Cost. Sudafrica, art. 12, 1° comma, Cost. Croazia. Con particolare riferimento al caso italiano, una riforma dell'art. 12 Cost. nella direzione precedentemente delineata, può risultare ripetitiva e pleonastica. Al di là di quanto prevede l'art. 1 (1) della l. ordinaria dello Stato 15 dicembre 1999 n. 482 relativa alla identificazione delle minoranze linguistiche e storiche stanziate in Italia, a livello di fonte costituzionale, solo l'art. 99 dello Statuto di Autonomia del Trentino Alto Adige/Sudtirolo (D.Lgs. 31 agosto 1972 n. 670), conferisce, chiaramente, un crisma di ufficialità all'italiano, disponendo come *“nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato”*. Tuttavia, il riconoscimento, sul piano statutario, non equivale ad un riconoscimento nell'ambito dei principi supremi e fondamentali dell'ordinamento costituzionale. La precisa collocazione che il legislatore costituente intende attribuire all'eventuale 2° comma dell'art. 12 della Costituzione, determina, proprio in ragione della sua peculiare posizione, una *“robustezza superiore”* rispetto alla previsione di cui all'art. 99 dello Statuto altoatesino. E questo per due ordini di ragioni. Il primo concerne la natura *“depotenziata”* degli Statuti delle Regioni speciali, soprattutto a seguito della l. costituzionale n. 2/2001, sia perché parte delle loro disposizioni possono venir derogate attraverso una legge regionale sia perché possibili future modifiche degli stessi non comportano la loro sottoposizione a referendum (anche

¹) *“La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano”*.

se è necessario il parere della Regione qualora la proposta di legge non sia di sua iniziativa); il secondo riguarda, invece, l'importanza che i principi supremi dell'ordinamento rivestono nel Diritto Costituzionale. La Corte, con la nota e famosa sent. n. 1146/1988, non solo ha indicato come la "*Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale*" ma ha manifestamente dichiarato la sua competenza a giudicare la conformità a quei principi tanto delle fonti primarie quanto delle stesse leggi costituzionali. Il che comporta, in relazione al tema *de quo*, non l'assunzione e l'adozione di una prospettiva nazionalistica ad opera del legislatore interno, che sarebbe ravvisabile qualora la *ratio* del 2° comma dell'art. 12 Cost. fosse ispirata a categorie e concetti di matrice etnico-razziale, bensì, viceversa, l'introduzione, al massimo livello delle *fontes iuris*, di un fondamentale parametro di giudizio per verificare, in termini di tutela positiva, l'intensità di salvaguardia delle minoranze di cui all'art. 6 della Carta Costituzionale. Insomma, un vero "*termometro*" sullo stato delle minoranze in Italia, postulante, però, per le ragioni che saranno esposte, una necessaria integrazione dell'art. 6 Cost piuttosto che dell'art. 12 data la sua ontologica correlazione con il fenomeno minoritario.

La costituzionalizzazione della "*lingua ufficiale*", consente, infatti, non solo di declinare espressamente i diversi *status* linguistici delle lingue minoritarie presenti nella penisola, oggi ricavabili solo indirettamente dal sistema normativo vigente come ha ottimamente dimostrato Valeria Piergigli (da regimi di ufficialità (come il tedesco) a regimi di quasi-ufficialità (come il ladino)), ma soprattutto di valutare e sindacare, in combinato disposto con l'art. 6 Cost, il grado di protezione dei medesimi rispetto alla lingua della maggioranza. Un modo, questo, per pervenire, sia pure lentamente, ad una auspicabile uniformità di trattamento sotto il profilo dei diritti minoritari e superare, così, quelle interpretazioni storico-etniche delle forme di tutela minoritaria ancora resistenti in molte Regioni, specialmente nella Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen, nonché, sulla scia di quanto indicato dalla Carta delle lingue regionali e minoritarie del Consiglio d'Europa (1992), spostare il centro della tutela dal soggetto all'oggetto cioè dal gruppo all'elemento linguistico con la conseguenza dell'abbandono di "*diritti a tendenza collettiva*" e l'instaurarsi, nella strada già aperta dalla Convenzione-Quadro per la tutela delle minoranze nazionali (1995), di situazioni giuridiche soggettive investenti non il gruppo in quanto tale ma la posizione dei singoli che di quella comunità sono membri.

Infine, la sopra delineata costituzionalizzazione svolge, anche, un altro compito di particolare rilievo: impedire manifestazioni di discriminazione all'incontrario (la c.d. *reverse discrimination*) ossia trasformare istituti posti a salvaguardia delle minoranze in un *quid*

discriminatorio e vessatorio nei confronti della maggioranza. In altre parole, il contenuto dell'art. 12, 2° comma, Cost, come risultante dal progetto di revisione costituzionale, rappresenterebbe un limite tacito o implicito affinché non vengano irragionevolmente pregiudicati i diritti degli altri cittadini con un uso strumentale dell'autonomia culturale e linguistica doverosamente riconosciuta, con "*appropriate norme*", agli appartenenti ad una comunità minoritaria.

(*) Daniele Trabucco- Dottorando di Ricerca in Diritto Costituzionale

daniele.trabucco@alice.it

Forum di Quaderni Costituzionali

Costituzionali